



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

PIOMBINO

Settore Og_erativa

Piazzale Premuda n°2/E - 57025 PIOMBINO (LI)

(+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: piombino@guardiacostiera.it

ri!!!i (+39) 0565/261011

Web: www.auardiacostiera.it/oiombino

ORDINANZA N° 114/17 in data 03.10.2017

Titolo - "impianto per l'allevamento di mitilicoltura nel Golfo di Follonica".

Il Capo del Circondario Marittimo di Piombino,

- VISTA** l'istanza datata 10 aprile 2017 con la quale la Società Cooperativa VENERE di Piombino con sede in Loc. Vignale Stazione 18, ha richiesto a procedere alla realizzazione di un impianto di mitilicoltura nel Golfo di Follonica;
- VISTA** La comunicazione di fine lavori della realizzazione dell'impianto di mitilicoltura datata 11.09.2017
- VISTA** la nota n°985 del giorno 04.05.2017 con la quale il Comando Zona Fari di La Spezia ha determinato il segnalamento previsto e la posizione geografiche;
- VISTA** la Licenza di Concessione demaniale 01/2017 del 09.02.17 dal Comune di Piombino;
- VISTA** il Locavurnav n° 1698 del al Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo della Spezia;
- RITENUTO NECESSARIO** emanare la presente Ordinanza agli esclusivi fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** gli Artt. 104 comma 1 lett. V del D.lvo 31.03.1998 n° 112, gli articoli 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che la Società Cooperativa VENERE di Piombino ha realizzato l'impianto per l'allevamento di mitilicoltura mediante il posizionamento dell'impianto e dei segnalamenti previsti nelle seguenti coordinate geografiche,

- | | | |
|----|--------------------|----------------------|
| A) | Lat. 42° 56'280" N | Long. 010° 37'500" E |
| B) | Lat. 42° 56'280" N | Long. 010° 36'430" E |
| C) | Lat. 42° 56'700" N | Long. 010°37'500" E |
| D) | Lat. 42° 56'700" N | Long. 010°36'950 E |

l'area interessata e segnalata mediante il posizionamento di un segnalamento marittimo definitivo avente le seguenti caratteristiche:

- boa galleggiante di colore giallo con miraglio a Croce di Sant'Andrea;
- luce notturna colore gialla;
- caratteristica luminosa 0,5+1+0,5+4=P.6 secondi;
- portata nominale: 5 miglia;
- visibilità a giro di orizzonte

ORDINA

Articolo 1

per una distanza minima di 100 metri dal perimetro dell'impianto è **VIETATO**:

- la navigazione, il transito, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale ad esclusione di quelle impiegate ed asservite all'impianto;
- ogni altra attività ludico ricreativa e professionale quali pesca in mare;
- ogni altra attività subacquea.

Articolo 2

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave reato/illecito amministrativo e salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del Decreto Legislativo n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora si configuri l'illecito amministrativo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché tramite i locali organi di informazione.

Piombino, 03.10.2017

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Rossella LOPRIENO

**Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma autografa e
conservata presso questo Ufficio –
Art. 19, D.P.R. n. 445/2000**

